



COMUNE di PORTO MANTOVANO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINIO AD INIZIATIVE,
ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 85 del 25/11/2011

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Patrocinio concesso dal Comune di Porto Mantovano

Art. 3 – Destinatari e finalità

Art. 4 – Promozione e divulgazione

Art. 5 – Istanze di patrocinio

Art. 6 – Concessione di patrocinio

Art. 7 – Entrata in vigore

ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione del patrocinio da parte del Comune di Porto Mantovano.

ART. 2 - PATROCINIO CONCESSO DAL COMUNE

Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, singoli e organizzati in gruppi o associazioni, di enti pubblici o privati e di istituzioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale, sociale, culturale, educativa, ricreativa, sportiva, ambientale o comunque finalizzata a sostenere e sviluppare il miglioramento della qualità della vita della collettività locale .

Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio non oneroso.

Il patrocinio esprime un'adesione simbolica e un giudizio di apprezzamento del Comune a proposte ritenute meritevoli. Quindi, costituisce uno strumento per il riconoscimento di iniziative senza scopo di lucro che rivestano caratteri di particolare valore istituzionale, sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, formativo, sportivo, ambientale ed economico che siano coerenti con le finalità generali dell'Ente.

ART. 3 – DESTINATARI E FINALITA'

Il patrocinio può essere concesso a iniziative, attività o manifestazioni promosse da enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private operanti sul territorio comunale, che ne facciano esplicita richiesta scritta, al fine di promuovere la crescita e la partecipazione della comunità portuense.

Il patrocinio può essere concesso, oltre che ai soggetti operanti sul territorio comunale, anche a soggetti esterni per iniziative che si svolgano al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

ART. 4 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE

E' fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio di far risultare dagli atti, manifesti o

altro materiale promozionale, da allegare all'istanza, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Porto Mantovano. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso dello stemma e del logo del Comune, secondo le indicazioni fornite dagli uffici di riferimento.

La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune.

La concessione in uso dello stemma è valida solo per l'iniziativa per la quale è concesso il patrocinio.

ART. 5 - ISTANZE DI PATROCINIO

Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco e, per conoscenza, all'Assessore delegato per materia, e devono pervenire almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività per la quale si richiede il patrocinio. La domanda in carta semplice, sul modulo disponibile sul sito internet del Comune o presso gli uffici comunali dovrà essere accompagnata da una relazione che illustri il progetto, il programma o l'iniziativa da svolgere e da copia del materiale promozionale.

ART. 6 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

La pratica di richiesta di patrocinio deve essere istruita dai Servizi competenti e inviata all'attenzione del Sindaco per le valutazioni e decisioni in merito.

Valutata l'istanza dal punto di vista politico-strategico, il patrocinio è concesso dal Sindaco.

Il Funzionario competente per materia invierà la conseguente comunicazione al richiedente e le relative indicazioni in merito alla promozione e divulgazione della concessione di patrocinio.

La concessione di patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere, o il riconoscimento di alcun contributo economico o di servizi da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di valutazione negativa della richiesta di patrocinio, il funzionario competente ne darà comunicazione al soggetto richiedente entro quindici giorni dalla presentazione.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e i tempi previsti dall'art. 81 dello Statuto comunale.